

Bando per la selezione di Progetti di Maturazione Tecnologica Industry 4.0 (PMTI4.0)

Appendice I — Definizioni

RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

Art. 2, punto 85 del Regolamento UE n. 651/2014

SVILUPPO SPERIMENTALE

L'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di

convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Art. 2, punto 86 del Regolamento (UE) n. 651/2014

TECHNOLOGY READINESS LEVEL

Il termine Technology Readiness Level (acronimo TRL), che si può tradurre con Livello di Maturazione Tecnologica, indica una metodologia per la valutazione del grado di maturazione di una tecnologia. Nel Bando viene indicato il livello di maturazione tecnologica ove le attività da implementare si dovrebbero collocare, per semplificare e meglio comprendere l'impatto delle varie azioni all'interno del processo che dall'idea porta alla realizzazione di prodotti / servizi per il mercato.

In particolare si considerano come riferimento 9 Livelli:

TRL 1: Principi di base osservati

TRL 2: Concetto della tecnologia formulato

TRL 3: Prova sperimentale del concetto

TRL 4: Validazione in laboratorio del concetto

TRL 5: Validazione della tecnologia nell'ambiente rilevante

TRL 6: Dimostrazione nell'ambiente rilevante

TRL 7: Dimostrazione nell'ambiente operativo

TRL 8: Sistema completo e qualificato

TRL 9: Sistema ormai finito e perfettamente funzionante in ambiente reale.

European Commission Decision C (2014) 4995 - Horizon 2020 Work program 2014-2015

INNOVAZIONE DI PROCESSO

Applicazione del livello di maturazione tecnologica (TRL) alle innovazioni di processo o dei servizi.

Riguardo al livello di maturazione tecnologica da raggiungere attraverso il progetto di innovazione, pur concordando sul fatto che non è direttamente attribuibile il TRL ad un processo, si può ipotizzare che l'innovazione di processo sia di immediata applicazione ovvero finalizzata alla produzione con modalità che siano più efficienti e/o meno costose, pertanto è lecito attribuire all'innovazione un TRL alto.

RAGGRUPPAMENTO

I soggetti richiedenti in precedenza indicati, nel caso di progetti svolti in partenariato, devono aggregarsi in Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) o in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), o in altre forme contrattuali in uso nello Stato Italiano.

L'accordo contrattuale fra i partner (da stipularsi preliminarmente alla concessione, secondo quanto riportato nell'Allegato 4 – “*Impegno all'accordo di partenariato*” del Bando) deve in particolare definire il ruolo del Capofila e prevedere le modalità di prosecuzione delle attività progettuali, qualora la partnership subisca delle variazioni, purché queste siano in linea con quanto previsto dal Bando, all'Art.16 in merito alle variazioni.

CAPOFILA

Per i progetti realizzati da un Raggruppamento di imprese, il Capofila è l'unica impresa incaricata di rappresentare il Raggruppamento e l'unica autorizzata ad intrattenere rapporti e comunicazioni con il CIM4.0 durante tutte le fasi del procedimento di presentazione e valutazione e per l'intera durata delle attività progettuali - di cui dovrà esserne data evidenza all'interno dell'accordo stipulato tra i partner.

ORGANISMO DI RICERCA

Si intende un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca) indipendentemente dal suo status giuridico (di diritto pubblico o privato) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicizzazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tali entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

Regolamento UE n. 651/2014, art. 2 punto 83

MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI)

Sono imprese secondo la definizione dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 a cui si rimanda e di cui si sintetizza di seguito la definizione:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, Unità Lavorative Annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o
- b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, Unità Lavorative Annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o
- b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, Unità Lavorative Annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di Euro, o
- b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di Euro.

Grande Impresa: l'impresa che non soddisfa i requisiti della microimpresa, ovvero della piccola impresa, ovvero della media impresa.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla MPMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale;
- i dati delle eventuali società collegate alla MPMI beneficiaria, nella loro interezza.

Per una illustrazione completa dei rapporti di associazione e collegamento si rimanda alla guida alla definizione di MPMI della Commissione Europea può essere consultata a partire da questo indirizzo: https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en.

STARTUP INNOVATIVE

Le imprese di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012.

IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

Si definisce impresa in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in

particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il “capitale sociale” comprende eventuali premi di emissione;

- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per “società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.